

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO L

BARI, 17 GIUGNO 2019

n. 66



**Leggi e regolamenti regionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2019, n. 21

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP))”** ..... 46398

REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2019, n. 14

**“Adozione dello schema di regolamento “Istituzione e Disciplina dell’Albo Docenti della Scuola regionale di Polizia Locale”, art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37. Disposizione in ordine alla formazione permanente della Polizia locale.”** ..... 46402

REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2019, n. 15

**“Modifica al Regolamento Regionale n. 12 del 10 settembre 2018 recante “Commissione Consultiva Locale per la pesca e l’acquacoltura””** ..... 46407

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2019, n. 21

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP))”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Art. 1*

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43

1. All’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Ai fini della presente legge per nuova autorizzazione si intende l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti. L’ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale.”;

c) il comma 3 è abrogato;

d) dopo il comma 3, come in ultimo abrogato dalla presente legge, è inserito il seguente:

“3 bis. A partire dal 1° gennaio 2020:

a) non è consentita l’installazione e/o la presenza di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 10, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al r.d. 773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore ai 20 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla gestione, commercializzazione e/o somministrazione di giochi, comunque denominati, che prevedano vincite in denaro;

b) negli esercizi di cui alla precedente lettera a), con superficie calpestabile non inferiore ai 20 metri quadri e non superiore ai 50 metri quadri, non è consentita l’installazione di più di due apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931; negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri il numero degli apparecchi può aumentare di una unità per ogni 25 metri quadri ulteriori di superficie, fino a un massimo di sei apparecchi;

c) in tutti gli esercizi commerciali di cui alla precedente lettera a), gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 5, del r.d. 773/1931, sono collocati in ambienti architettonicamente separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili;

la superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all'attività principale dell'esercizio; i comuni nell'ambito dei propri regolamenti o strumenti di pianificazione prevedono gli elementi architettonici necessari a rendere effettiva la separazione tra gli ambienti dedicati al gioco e quelli dedicati all'attività prevalente dell'esercizio;

- d) è consentito esporre al pubblico in bar, tabaccai, ristoranti e negli esercizi a questi assimilati, biglietti o tagliandi di lotterie nazionali a estrazione istantanea, comunque denominati, esclusivamente in appositi e delimitati spazi che non superino il 30 per cento della superficie espositiva totale. Con provvedimento della Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di quanto stabilito nella presente lettera d).";
- e) il comma 4 è abrogato;
- f) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
"5. I gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e successivamente con cadenza biennale, corsi di formazione organizzati, su base provinciale, dalle aziende sanitarie locali (ASL) o da altri soggetti individuati con apposito provvedimento di Giunta regionale, vertenti sulla normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla regolamentazione locale, sul riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, sulla prevenzione e riduzione di questo rischio e sull'attivazione della rete di sostegno. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i predetti corsi di formazione definendone i tempi, i soggetti attuatori, i costi a carico dei soggetti gestori e le modalità attuative.";
- g) al comma 7, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "E' altresì vietata, all'esterno dei locali che ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e/o qualunque altro genere di attività che offra giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e/o proiezioni video che pubblicizzino la possibilità di vincita ovvero vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo.";
- h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:  
"7 bis. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale finalizzati a limitare sui rispettivi mezzi la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza anche attraverso l'adozione di un apposito codice di autoregolamentazione.";
- i) al comma 8 sono soppressi i numeri: "3, 4,".

## Art. 2

### Introduzione dell'articolo 8 bis. della l.r. 43/2013

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 43/2013 è introdotto il seguente:

"8 bis.

(Accordo tra Regione Puglia e Forze dell'Ordine per verifiche e controlli)

1. La Giunta regionale promuove la stipula di apposita convenzione tra la Regione, le Forze dell'Ordine presenti sul territorio regionale, i concessionari di giochi e scommesse e le ASL pugliesi, finalizzata ad attivare uno specifico programma comune di azioni e di interventi nel campo della prevenzione, della vigilanza e del contrasto alle violazioni di norme regionali e nazionali in materia di gioco d'azzardo, anche allo scopo di determinare un effetto deterrente e dissuasivo rispetto all'assunzione di comportamenti illeciti da parte di gestori ed esercenti. Nell'ambito della missione 12, programma 4, titolo 1 è istituito un capitolo di nuova istituzione, denominato: "Spese per la convenzione con le Forze dell'Ordine operanti sul territorio per lo svolgimento di attività aggiuntiva finalizzata al controllo, verifica e prevenzione di

violazione delle norme regionali e nazionali in materia di gioco di azzardo". Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a euro 155 mila per ciascuno degli esercizi del bilancio pluriennale 2019-2021, si fa fronte mediante prelevamento, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione", missione 20, programma 3, titolo 1."

*Art. 3*

Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 43/2013

1. L'articolo 10 della l.r. 43/2013 è abrogato.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 17 GIU. 2019

**MICHELE EMILIANO**



## REGIONE PUGLIA

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011  
 Legge regionale "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP))"  
 Rrf. Delibera di Consiglio regionale del 05/06/2019 n.273

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 155.000,00 155.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 155.000,00 155.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 155.000,00 155.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>				
Programma	3 Altri fondi				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	155.000,00 155.000,00 155.000,00	0,00 0,00 0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>3 Altri fondi</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	155.000,00 155.000,00 155.000,00	0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	155.000,00 155.000,00 155.000,00	0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 155.000,00 155.000,00	0,00 155.000,00 155.000,00	0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 155.000,00 155.000,00	0,00 155.000,00 155.000,00	0,00 0,00 0,00

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

IL DIRIGENTE  
 SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA  
 (Dott. Nicola PALADINO)

REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2019, n. 14

**“Adozione dello schema di regolamento “Istituzione e Disciplina dell’Albo Docenti della Scuola regionale di Polizia Locale”, art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37. Disposizione in ordine alla formazione permanente della Polizia locale.”**

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale N° 953 DEL29/05/2019 di adozione del Regolamento;

#### **EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

##### **Art.1**

##### **Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione, l’organizzazione e la formazione dell’albo docenti della scuola di formazione regionale della polizia locale in conformità alle disposizioni di cui all’art. 22 della Legge regionale 14.12.2011 n. 37, quale sistema di selezione dei soggetti interessati agli incarichi di docenza e successivo affidamento degli incarichi stessi ispirato ai principi di trasparenza e di pari opportunità per tutti gli iscritti, nonché di controllo delle prestazioni effettuate secondo parametri di valutazione omogenei in modo da assicurare il raggiungimento di elevati e condivisi standard qualitativi.

##### **Art. 2**

##### **Istituzione**

1. E’ istituito presso la Scuola di formazione e aggiornamento della polizia locale un albo docenti da utilizzare nella predisposizione delle attività formative volte all’aggiornamento e alla qualificazione professionale degli operatori di polizia locale.
2. E’ fatta salva la facoltà della scuola di indicare al comitato didattico scientifico di cui al “Regolamento della scuola di formazione regionale della polizia locale” l’incarico di docenza, per singole giornate di studio/approfondimento, a soggetti non compresi nell’albo, che abbiano particolare e comprovata qualificazione professionale derivante da concrete esperienze di lavoro maturate, e/o abbiano svolto attività nella pubblica amministrazione, in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private. Tale facoltà riveste carattere di eccezionalità e risponde alle esigenze di assicurare sempre e comunque continuità e qualità al percorso formativo laddove nell’albo non siano presenti professionalità in possesso di requisiti specifici
3. L’albo docenti costituisce uno strumento aperto e flessibile, che comprende professionalità sia interne che esterne all’amministrazione, raggruppate per aree disciplinari in base alle tematiche di insegnamento.

## Art. 3

## Materie di insegnamento

1. I contenuti generalmente trattati nei corsi di formazione rivolti al personale sono accorpati in tre distinte macro aree:
  - Aree tematiche a carattere normativo – teorico: possiedono valenza formativa indispensabile ed inderogabile per una corretta e aggiornata preparazione permettendo acquisizione e sviluppo di competenze professionali basilari necessarie per operare nel contesto specifico della polizia locale;
  - Aree di professionalità: comprendono materie che permettono di acquisire strumenti tecnico-operativi indispensabili per consentire una maturazione e un arricchimento delle capacità professionali;
  - Aree di competenza specialistica: si riferiscono a quelle materie di contenuto tecnico, costitutive del bagaglio delle competenze trasversali, che in alcuni settori operativi assumono specifico rilievo.
2. Rientrano di volta in volta in una o più aree, ulteriori argomenti oggetto di approfondimento, suscettibili di modifiche e/o integrazioni.
3. Ai fini dell'approfondimento di particolari tematiche, possono essere individuati docenti non iscritti all'albo e per i quali il comitato didattico-scientifico valuta preventivamente i titoli e le esperienze.
4. Le materie oggetto di insegnamento, suddivise per aree, sono:
  - A. AREA TEMATICHE A CARATTERE NORMATIVO – TEORICO
    - Ordinamento degli Enti Locali
    - Diritto Costituzionale e Amministrativo
    - Diritto pubblico
    - Diritto e Procedura Penale
    - Diritto tributario
    - Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria
    - Testo unico sulle Leggi di Pubblica sicurezza
    - La disciplina degli stranieri
    - Legislazione edilizia e funzioni di controllo
    - Diritto dell'ambiente
    - Diritto del lavoro e relazioni sindacali
    - Tutela dei beni ambientali e monumentali
    - Legge n. 689 del 1981 "Modifiche al sistema penale"
    - Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale e normativa regionale di riferimento
  - B. AREA DI PROFESSIONALITÀ
    - Sicurezza stradale e Codice della strada
    - Infortunistica stradale e tecniche di rilievo degli incidenti stradali
    - Gestione della viabilità
    - Protezione Civile
    - Funzioni di Polizia Stradale
    - Funzioni di Polizia Amministrativa
    - Funzioni di Polizia Commerciale ed Annonaria

- Funzioni di Polizia Sanitaria ed Ambientale
- Funzioni di Polizia Fiscale/Tributaria
- Funzioni di Polizia Urbanistica/Edilizia
- Funzioni di Polizia Demaniale
- Funzioni di Polizia Mortuaria
- Funzioni di Polizia Veterinaria
- Funzioni di Polizia Metrica
- Funzioni di Polizia Urbana/Rurale

#### C. AREA DI COMPETENZA SPECIALISTICA

- Addestramento formale
- Addestramento operativo all'uso delle armi e strumenti di autodifesa
- Tecniche operative di Polizia
- TSO e ASO
- Contraffazione e falso documentale
- La comunicazione interpersonale ed interculturale
- La gestione dei conflitti
- Sociologia della comunicazione
- Sociologia della devianza
- Gestione delle risorse umane
- Gestione delle risorse economiche e finanziarie
- Comportamento organizzativo
- Informatica
- Lingue straniere
- Primo soccorso
- Codice deontologico
- Procedimenti disciplinari
- Randagismo
- Impiego dei droni

#### Art. 4

##### Requisiti per l'iscrizione

1. L'iscrizione all'albo ha una durata triennale ed è condizionata all'accertamento dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di seguito indicati, da parte del comitato didattico-scientifico della scuola di formazione.
2. L'iscrizione è gratuita e l'inserimento nell'albo non costituisce diritto al conferimento dell'incarico.
3. I responsabili delle sedi di Bari e Lecce della scuola di formazione sono inseriti di diritto nell'albo dei docenti.
4. Ai fini dell'iscrizione all'albo docenti, con riferimento alle diverse aree tematiche, sono richiesti i seguenti requisiti generali:
  - assenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
  - assenza, nell'esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto;

- non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine generale e alle proprie competenze professionali o titoli professionali;
  - non essere cessati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
  - idonea autorizzazione dell'Ente di appartenenza, ove prevista;
  - insussistenza, di diritto e di fatto, di cause di incompatibilità e di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi a svolgere attività di docenza nell'interesse della Scuola.
5. Ai fini dell'iscrizione all'albo docenti, con riferimento alle diverse aree tematiche, sono richiesti i requisiti professionali di cui all'art. 22, comma 2, della l.r. n. 37/2011, ovvero:
- a) Aree a carattere normativo – teorico:
    - 1) possesso diploma di laurea o specialistica in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti e che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato nonché funzionari e dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni. Sono, altresì, considerati ammissibili le candidature di soggetti in possesso di diploma di laurea o laurea specialistica in materie tecnico-scientifiche purché efferenti l'area tematica;
  - b) Area di professionalità:
    - 1) comandanti e commissari di polizia locale in possesso del diploma di laurea o Laurea specialistica;
    - 2) dirigenti/responsabili/funzionari di un settore/area di protezione civile di un ente locale in possesso di diploma di laurea o laurea specialistica.
  - c) Area di competenza specialistica:
    - 1) comandanti, commissari, ispettori e sovrintendenti di polizia locale in possesso del diploma di laurea o specialistica nonché di una competenza specifica nelle materie previste dall'area.

#### Art. 5

##### Requisiti di mantenimento iscrizione all'albo

1. Oltre al possesso dei requisiti già previsti per l'iscrizione, il mantenimento nell'albo è subordinato ad una valutazione positiva, da parte del Comitato Didattico Scientifico, della prestazione effettuata.

#### Art. 6

##### Modalità di presentazione delle domande

1. L'iscrizione all'albo dei docenti avviene attraverso apposita istanza, da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno, contenente l'autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii., dei requisiti di ordine generale nonché delle competenze tecniche, scientifiche e professionali, che il richiedente effettua utilizzando apposito modello.
2. Il coordinatore della scuola di formazione, preso atto delle risultanze dell'istruttoria del comitato didattico-scientifico, determina l'esito delle istanze pervenute disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale.

## Art. 7

## Tariffe dei compensi

1. Le tariffe per i compensi delle attività di docenza, espressi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali come per legge, sono determinati dalla Giunta regionale con aggiornamento triennale,
2. Non sono previsti i rimborsi delle spese o altre forme di remunerazione, tranne in casi eccezionali autorizzati dal dirigente regionale che coordina la Scuola.

## Art. 8

## Obblighi dei docenti

1. L'incarico conferito a ciascun docente è subordinato al rispetto dei seguenti obblighi:
  - a) puntualità e diligenza nello svolgimento delle lezioni;
  - b) pianificazione del modulo didattico indicante in modo dettagliato: metodi, tempi, contenuti, e strumenti;
  - c) consegna, in tempo utile, del materiale didattico e di una bibliografia essenziale degli argomenti da trattare nel modulo preventivamente concordati con la Scuola;
  - d) predisposizione, se prevista, di esercitazioni individuali e/o di gruppo e correzione e restituzione in aula degli elaborati;
  - e) partecipazione alle riunioni convocate dalla Scuola;
  - f) confronto con il comitato didattico-scientifico per garantire un monitoraggio costante dell'attività di aula per il conseguimento degli obiettivi previsti, nell'ottica di un miglioramento costante del percorso formativo;
  - g) i docenti hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Scuola qualsiasi anomalia o altra problematica rilevata in aula (di gruppo, di disciplina, di apprendimento) che richieda tempestivi interventi correttivi;
  - h) i docenti sono soggetti a valutazione da parte dei partecipanti attraverso appositi questionari di *customer satisfaction*;
  - i) partecipazione, se nominato, alla commissione di verifica finale;
  - j) comunicazione di tutte le variazioni circa i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 comporta la cancellazione dall'Albo e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.

## Art. 9

## Disposizione transitoria

1. In fase di prima applicazione il termine di cui al comma 1 dell'art. 6 è fissato alla data del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul BURP.

**Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.**

REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2019, n. 15

**“Modifica al Regolamento Regionale n. 12 del 10 settembre 2018 recante “Commissione Consultiva Locale per la pesca e l’acquacoltura””**

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale N° 992 DEL 05/06/2019 di adozione del Regolamento;

#### **EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

##### **Art. 1**

##### **Modifica all’articolo 3 “Composizione della Commissione”**

**Il comma 1** è così sostituito:

- 1.** La Commissione è costituita con provvedimento di Giunta Regionale ed è composta, in fase di prima attuazione, dai seguenti Soggetti:
  - i. Regione Puglia – Assessorato Risorse Agroalimentari – Assessore pro-tempore o suo delegato
  - ii. Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Direttore o suo delegato
  - iii. Regione Puglia – Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali – Dirigente pro-tempore o suo delegato
  - iv. Regione Puglia Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
  - v. Regione Puglia – Sezione promozione della salute e del benessere – Servizio Sanità Veterinaria - Dirigente pro-tempore o suo delegato
  - vi. Regione Puglia –Sezione Demanio e Patrimonio - Dirigente pro-tempore o suo delegato
  - vii. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - A.R.P.A. Puglia- Direttore o suo delegato
  - viii. Città Metropolitana di Bari – Presidente o suo delegato
  - ix. Provincia di Foggia – Presidente o suo delegato
  - x. Provincia di Lecce – Presidente o suo delegato
  - xi. Provincia di Brindisi – Presidente o suo delegato
  - xii. Provincia di Taranto – Presidente o suo delegato
  - xiii. Provincia di BAT – Presidente o suo delegato
  - xiv. Capitaneria di Porto di Bari – Comandante o suo delegato
  - xv. Capitaneria di Porto di Brindisi – Comandante o suo delegato
  - xvi. Capitaneria di Porto di Manfredonia – Comandante o suo delegato
  - xvii. Capitaneria di Porto di Molfetta – Comandante o suo delegato
  - xviii. Capitaneria di Porto di Gallipoli – Comandante o suo delegato

- xix. Capitaneria di Porto di Taranto – Comandante o suo delegato
- xx. Capitaneria di Porto di Barletta – Comandante o suo delegato
- xxi. AGCI AGRITAL - Referente regionale o suo delegato
- xxii. LEGACOOP Agroalimentare - Referente regionale o suo delegato
- xxiii. FEDERCOOPESCA- Referente regionale o suo delegato
- xxiv. FEDERPESCA - Referente regionale o suo delegato
- xxv. UNCI AGROALIMENTARE - Referente regionale o suo delegato
- xxvi. COLDIRETTI Puglia – Impresa Pesca - Referente regionale o suo delegato
- xxvii. A.N.A.P.I. PESCA - Associazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori della Pesca - Referente regionale o suo delegato
- xxviii. Associazione Piscicoltori Italiani- Referente regionale o suo delegato
- xxix. FLAI CGIL PUGLIA - Referente regionale o suo delegato
- xxx. FAI CISL PUGLIA - Referente regionale o suo delegato
- xxxi. UILA PESCA PUGLIA - Referente regionale o suo delegato
- xxxii. Ufficio Scolastico Regionale – Dirigente o suo delegato
- xxxiii. Camera di Commercio di Bari – Presidente o suo delegato
- xxxiv. FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e nuoto pinnato) – Referente regionale o suo delegato
- xxxv. Un esperto in materia di Produzioni animali designato dall'Università di Foggia
- xxxvi. Un esperto in materia di Biologia marina e pesca designato dall'Università di Bari
- xxxvii. Un esperto di biotecnologie designato dall'Università del Salento
- xxxviii. Un esperto in Molluschicoltura del CNR
- xxxix. Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e relative aree marine o suo delegato
- xl. ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani

**Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.**

**Dato a Bari, addì 12 GIU. 2019**

**EMILIANO**



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)